

VERBALE DI ACCORDO SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AUTONOME

In Roma 19 giugno 2014

Tra

l'U.S.P.I., Unione Stampa Periodica Italiana, e la F.N.S.I., Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Art. 1 (compenso)

Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad un compenso, che dovrà essere erogato con cadenza mensile, proporzionato alla qualità ed alla quantità della prestazione. In caso le prestazioni lavorative siano almeno quattro al mese, il compenso lordo annuo di riferimento è fissato in C 2.200,00.

Per prestazioni lavorative superiori a tale livello minimo il compenso dovrà essere proporzionalmente concordato tra collaboratore ed azienda e costituirà ulteriore indicazione essenziale dell'atto scritto.

Art. 2 (collaborazioni con esclusiva redazione di articoli)

Qualora siano richieste ad un giornalista prestazioni professionali che si sostanziassero nella esclusiva redazione di articoli, le stesse dovranno essere retribuite tenendo presente un compenso di riferimento fissato in C 14,00 per articoli di minime 1.800 battute, avendo anche riguardo alla natura della prestazione, alla dimensione economico-produttiva dell'azienda e a livello professionale.

Singole prestazioni che fossero superiori a quelle previste al precedente comma per estensione, per complessità e per ricerca giornalistica, comporteranno maggior retribuzione, liberamente concordata tra collaboratore ed azienda.

Roma, 19.06.2014

ACCORDO USPI-FNSI

In Roma il 30 marzo 2010

tra

l'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) rappresentata da Francesco Saverio Vetere (Segretario Generale), Antonio Barbierato (Presidente), Mario Negri (Presidente Onorario), Giancarlo Cinoglossi, klanuela Dradi e Roberto Massimo, assistiti da Daniele Longo, Vittorio Volpi e Domenico Bellantoni

e

la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) rappresentata dal Segretario Generale Franco Siddi, capo delegazione, dal Presidente Roberto Natale, da Fabio Azzolini, Guido Besana, Pier Sandro Devecchi, Luigi Fallerì, Enrico Ferri, Marco Gardenghi, Carlo Parisi, Paolo Perucchini, Luigi Ronsisvalle, Giovanni Rossi, Daniela Stigliano, Domenico Tedeschi e Anna Lucia Visca, assistiti dal Direttore Giancarlo Tartaglia,

è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti in regime di lavoro autonomo o para-subordinato, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. e che collaborino con testate periodiche edite o trasmesse con qualunque mezzo rappresentate dall'USPI.

Il presente accordo si applica nelle testate periodiche di informazione, comunque non collegate ad aziende che editano quotidiani o società editrici di periodici nazionali, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall'USPI, quando abbiano diffusione locale, nonché nelle testate periodiche a diffusione nazionale, comunque non collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali nazionali, quando siano no profit. Le testate rappresentate dall'Uspi escluse dall'ambito di cui al comma precedente potranno richiedere l'applicazione del presente verbale di accordo. La competenza a decidere, con delibera unanime sull'accoglimento della richiesta, spetta alla Commissione paritetica nazionale di cui all'articolo 13 dell'accordo sul lavoro subordinato stipulato in pari data.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

(CO.CO.CO.)

Le parti, preso atto che ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, convengono che gli stessi siano sottoposti alla seguente disciplina nel settore dei periodici.

Art.1

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da atto scritto e contenere le seguenti indicazioni:

- 1) data di inizio della collaborazione;
- 2) indicazione dei tempi e delle modalità della prestazione richiesta;
- 3) tipo di prestazione richiesta (articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- 4) durata del rapporto di collaborazione, quando essa sia a tempo determinato;
- 5) specificazione del corrispettivo concordato;
- 6) dati identificativi del collaboratore e dell'azienda.

Art. 2

Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad un compenso, che dovrà essere erogato con cadenza mensile, proporzionato alla quantità e qualità della sua prestazione e tenendo presente la tabella A) allegata.

Art. 3

Qualora la collaborazione abbia ad oggetto la prestazione di articoli e servizi, gli stessi dovranno essere pubblicati con la firma dell'autore, salvo patto contrario precedentemente concordato. Ogni modifica o integrazione potrà essere apportata soltanto con il consenso dell'autore.

Art. 4

L'azienda provvede all'apertura della posizione previdenziale di ogni collaboratore coordinato e continuativo presso l'Inps e al versamento dei relativi contributi di legge, effettuando la trattenuta della quota contributiva a carico del giornalista.

Al momento della stipula del contratto il giornalista è tenuto a comunicare all'azienda se risulta assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o se sia pensionato.

Art. 5

In caso di malattia o infortunio il collaboratore coordinato e continuativo dovrà darne immediata comunicazione all'azienda. La malattia e l'infortunio determinano per tutta la loro durata la sospensione del rapporto di collaborazione.

Art. 6

Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all'applicazione della presente disciplina. Il Collegio sarà composto di tre membri, di cui due di nomina delle singole parti ed uno, con funzione di presidente nominato di intesa tra le parti stesse.

Il Collegio ha il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie.

Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza, che ne darà a sua volta comunicazione all'altra parte interessata, contestualmente alla comunicazione al Collegio.

Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Qualora sia richiesta ad un giornalista, professionista o pubblicista, una prestazione professionale, la stessa dovrà essere retribuita tenendo presente le tariffe definite dalla tabella B) allegata. Ogni compenso dovrà essere erogato entro trenta giorni dalla consegna dell'articolo o del servizio richiesti.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed ha durata biennale. Ha decorrenza dal 1° aprile 2010 e avrà validità fino al 31 marzo 2012.

Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.